REGOLAMENTO (CE) N. 1647/1999 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1999

che deroga al regolamento (CE) n. 2571/97 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999 [4], ha fissato il termine per l'incorporazione nei prodotti finali dei prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento; che il regolamento (CE) n. 1982/98 della Commissione [5], che modifica il regolamento (CE) n. 2571/97, ha fissato a cinque mesi il periodo in questione per i quantitativi aggiudicati a decorrere dalla 17ª gara; che il periodo in causa non è ancora scaduto per i quantitativi aggiudicati nel corso della 25ª e 26ª gara; che il regolamento (CE) n. 494/1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2571/97, ha portato a quattro mesi il periodo in questione per i quantitativi aggiudicati a decorrere dalla 27ª gara;

(2) considerando che le decisioni della Commissione 1999/363/CE [6], 1999/368/CE [7], 1999/389/CE [8] 1999/390/CE [9] e 1999/449/CE [10], prevedono misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale;

(3) considerando che, tenuto conto della stabilizzazione del livello delle offerte per la concessione dell'aiuto e delle difficoltà incontrate da alcuni operatori del mercato in questione, in particolare a causa delle misure di protezione connesse alla contaminazione da diossina di alcuni prodotti destinati al consumo umano o animale, è opportuno prorogare di un mese il termine per l'incorporazione nei prodotti finali dei quantitativi di cui trattasi, che non sono ancora scaduti per gli operatori interessati;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2571/97:

— si applica un termine di sei mesi per l'utilizzazione e l'incorporazione dei quantitativi aggiudicati nel corso della 25ª 26ª gara del 1999;

— si applica un termine di cinque mesi per l'utilizzazione e l'incorporazione dei quantitativi aggiudicati nel corso delle gare dalla 27ª alla 34ª del 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica su richiesta degli operatori che non possono dimostrare all'autorità competente di non aver potuto utilizzare e incorporare i quantitativi menzionati nei termini stabiliti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2571/97, a motivo delle misure di protezione previste dalle decisioni della Commissione 1999/363/CE, 1999/368/CE, 1999/389/CE, 1999/390/CE e 1999/449/CE.

Per valutare la situazione di cui al primo comma, l'autorità competente deve basarsi, in particolare, sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio [11].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.
[2] GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.
[3] GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.
[4] GU L 59 del 6.3.1999, pag. 17.
[5] GU L 256 del 18.9.1998, pag. 9.
[6] GU L 141 del 4.6.1999, pag. 24.
[7] GU L 142 del 5.6.1999, pag. 46.
[8] GU L 147 del 12.6.1999, pag. 26.
[9] GU L 147 del 12.6.1999, pag. 29.
[10] GU L 175 del 10.7.1999, pag. 70.
[11] GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione